

ADEMPIMENTI

La proroga dimentica ritenute e tassa libri sociali

di Fabio Garrini



Gli [articolo 60, 61 e 62 D.L. 18/2020](#) hanno regolamentato le **proroghe dei versamenti fiscali e contributivi legati all'emergenza coronavirus**; vi sono però alcuni versamenti, come la **tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** e le **ritenute** diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (in particolare, quelle legate a **compensi professionali** ovvero quelle relative a **provvigioni**), che **non hanno ricevuto una puntuale regolamentazione**.

La conclusione a cui si deve pervenire, logicamente poco condivisibile, ma dalla quale non pare vi possano esservi appigli per discostarsi, porta ad affermare che tali importi **dovrebbero essere versati oggi, 20 marzo**; si tratta infatti di **versamenti non coperti da alcuna delle ipotesi di proroga** contenute nei successivi [articoli 61 e 62](#) (per la **verifica delle diverse ipotesi di proroga** si rinvia al precedente contributo "[Il tetris delle proroghe dei versamenti](#)").

La scadenza del 20 marzo

Il tenore letterale dell'[articolo 60 D.L. 18/2020](#) introduce una **proroga ampia** dei versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo, **proroga che si conclude oggi**; tale beneficio opera in relazione ad ogni tipo di scadenza. Da questo punto di vista è eloquente la formulazione utilizzata anche nella [risoluzione 12/E/2020](#), che si riferisce a "**versamenti effettuati a qualsiasi titolo**"; conseguentemente, la previsione ha sortito l'effetto di rinviare legittimamente alla scadenza del 20 marzo anche la **tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** e le "**altre ritenute**".

A questo punto, per **verificare ulteriori differimenti**, occorre analizzare il contenuto dei due successivi articoli, nei quali **l'individuazione dei versamenti da sospendere è molto più selettiva**.

Utili indicazioni, a tal proposito, possono trarsi anche dal “[Vademecum misure fiscali](#)” pubblicato nella giornata di ieri dall'Agenzia delle entrate.

Ad un'attenta lettura, va notato come in nessuno di questi provvedimenti venga citata la **tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** (codice tributo “7085”), ma soprattutto **non vengono citate le altre ritenute**, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato.

Sul punto deve osservarsi che **non pare lecita alcuna interpretazione estensiva**: la scrittura del provvedimento non pare nascondere una **dimenticanza**, ma dimostra una **precisa scelta**.

Il legislatore, infatti, ha fatto esplicito riferimento alle ritenute di cui agli [articoli 23](#) (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e [24](#) (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) **D.P.R. 600/1973, non facendo alcuna menzione degli articoli successivi**; in particolare, ma non esclusivamente, le ritenute “tralasciate” sono quelle per **redditi di lavoro autonomo** ([articolo 25](#), che riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e le **ritenute su compensi di tipo provvigionale** (l'[articolo 25](#) si occupa delle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari).

Anzi, l'[articolo 61, comma 1, D.L. 18/2020](#), nell'ambito delle ipotesi di proroga contenute dall'**articolo 8, comma 1, lett a), D.L. 9/2020** (ossia la proroga che venne concessa a favore del settore turistico ricettivo, ora ampliata dal successivo [articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020](#)) inizialmente prevedeva la sospensione dei versamenti per le **ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29**; il **D.L. 18/2020** elimina le ritenute di cui all'**articolo 29**, quindi ben dimostrando come non possano esservi dubbi circa il fatto che il legislatore, in tutti questi provvedimenti, **ha inteso individuare chirurgicamente le ritenute i cui versamenti possono essere legittimamente differiti**.

L'unica ipotesi in cui il differimento di tali somme (**tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e altre ritenute**) è **ammissibile** è quella relativa ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei **comuni della c.d. “ex zona rossa”** ([allegato 1 al D.P.C.M. 01.03.2020](#)).

Per tali soggetti opera infatti un **differimento specifico**, diverso e più ampio: l'[articolo 62, comma 4, D.L. 18/2020](#) stabilisce infatti che “*restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020*”, il quale, nel definire la sospensione, faceva riferimento generalizzato ai **versamenti in scadenza entro il 31 marzo** (che ora **devono essere adempiuti entro il 31 maggio**).

A parte quest'ultimo ridotto gruppo di soggetti, per tutti gli altri il rinvio oltre la scadenza del 20 marzo, in termini di ritenute, **opera in maniera selettiva** esclusivamente per quelle previste agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#); con la conseguenza che **tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e le altre ritenute vanno versate oggi, 20 marzo**.